

Agli operatori del settore lattiero-caseario

Alle Organizzazioni e Associazioni del settore
lattiero-caseario

Ai Centri di Assistenza Agricola

Agli Assessorati agricoltura delle regioni e
province autonome

OGGETTO: Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (in Gazz. Uff., 21 marzo 2022, n. 67), convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 19 commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, recante, tra le altre, misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e altre misure urgenti.

1. Premessa

La disposizione in oggetto ha stabilito l'introduzione dell'art. 8 *quinquies*.1 nel D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che in materia di debiti relativi alle quote latte ha previsto la possibilità per i produttori, successivamente all'iscrizione a ruolo dei debiti, di accedere alla rateizzazione di cui all'art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché di accedere alla rateizzazione di cui all'art. 8 *quater* del medesimo D.L. Il presente provvedimento illustra il quadro normativo di riferimento e le modalità per accedere a tale ultima rateizzazione.

2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” (di seguito, anche: “L. 33/09”), artt. 8 *ter*, 8 *quater*, 8 *quinquies*, 8 *quinquies* 1;
- D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, (di seguito, anche: “L. 51/22”) recante, tra le altre, misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e altre misure urgenti, art. 19 commi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater*;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (di seguito, anche “D.P.R. 602/73”), art. 19;
- Decreto del Commissario Straordinario del 10 marzo 2010 (in G.U. 25 marzo 2010);

- nota ARES 1800599 del 13 marzo 2023 della Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale

3. Istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/73

I soggetti nei confronti dei quali si è proceduto all'iscrizione a ruolo dei debiti relativi alle quote latte possono presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, anche: "AdE-R") istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/73, qualora ne ricorrano i presupposti, con le modalità previste dalla stessa.

Accolta la richiesta di rateizzazione, AdE-R comunica il provvedimento di accoglimento ad AGEA che contestualmente sospende la procedura di recupero per compensazione.

4. Termini per la presentazione dell'istanza di rateizzazione di cui all'art. 8 quinquies.1, comma 1, L. 33/09 e ai sensi dell'art. 19, comma 3 ter, L. 51/22

Ai sensi dell'art. 19, comma 3-ter, L. 51/22, possono presentare istanza di rateizzazione all'AGEA di cui all'art. 8 *quater* L. 33/09, per il tramite di AdE-R, i soggetti che hanno ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di AdE-R, successivamente alla data del 1° aprile 2019 ai sensi dell'art. 8 *quinquies*, comma 10, della L. 33/09 e in data antecedente all'**8 maggio 2023**, data stabilita da AGEA ai sensi dell'art. 19, comma 3 *quater* L. 51/22.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dalla data suddetta, e quindi entro e non oltre il **7 luglio 2023**.

L'istanza, quindi, decorsi sessanta giorni dalla suddetta data dell'**8 maggio 2023**, non può essere presentata a seguito dell'eventuale notifica di ulteriori atti di riscossione.

Si precisa che si può presentare un'unica istanza riferita a più atti notificati da AdE-R, purché nel rispetto del termine sopra indicato.

5. Termini per la presentazione dell'istanza di rateizzazione di cui all'art. 8 quinquies 1, comma 1, L. 33/09

I soggetti nei confronti dei quali si è proceduto all'iscrizione a ruolo dei debiti relativi alle quote latte e che ricevono la notifica da parte di AdE-R del primo atto di riscossione utile successivamente alla data dell'8 maggio 2023, data stabilita da AGEA ai sensi dell'art. 19, comma 3 *quater* L. 51/22, ivi compresi gli atti inerenti eventuali procedure cautelari o esecutive, possono presentare all'AGEA, per il tramite di AdE-R, a pena di decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica dell'atto da parte di AdE-R, istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 8 *quinquies* 1 L. 33/09.

L'istanza, quindi, decorsi sessanta giorni dalla notifica del primo atto utile, non può essere presentata a seguito dell'eventuale notifica di ulteriori atti di riscossione.

Anche in questo caso, si può presentare un'unica istanza riferita a più atti notificati da AdE-R, purché nel rispetto del termine sopra indicato.

6. Modalità di presentazione dell'istanza di rateizzazione di cui all'art. 8 quinquies 1, comma 1, L. 33/09 e ai sensi dell'art. 19, comma 3 ter, L. 51/22

I soggetti interessati devono presentare l'istanza direttamente ad AdE-R utilizzando esclusivamente lo specifico modello (R-QL), reperibile sul portale di AdE-R e di AGEA, inviandolo unitamente al documento di identità o di riconoscimento del richiedente, alla casella PEC della Direzione regionale AdE-R di riferimento.

Il predetto modello deve essere compilato e approvato in ogni sua parte e non è consentito apporre modifiche in alcuna sua parte, né sottoporre la richiesta a condizioni.

7. Verifiche da parte di AdE-R ai sensi dell'art. 8 quinquies 1, comma 2, L. 33/09

A seguito della presentazione dell'istanza di rateizzazione, AdE-R procede alla verifica della tempestività dell'istanza.

In caso di verifica positiva, AdE-R procede a sospendere immediatamente la riscossione e a trasmettere all'AGEA l'istanza nel termine di 10 giorni dalla ricezione tramite PEC all'indirizzo "rateizzazionecartelle.quotelatte@certificata.agea.gov.it".

In caso, invece, di verifica negativa, AdE-R procede a comunicare all'istante l'esito negativo della verifica e non procede né a sospendere la riscossione, né ad inviare l'istanza ad AGEA.

Nella ipotesi in cui la medesima istanza, avente ad oggetto diversi atti di riscossione, si presenti soltanto parzialmente tempestiva ai sensi di legge, AdE-R procede a comunicare all'istante l'esito negativo della verifica inerente il debito non ammesso alla rateizzazione e a trasmettere ad AGEA l'istanza di rateizzazione, previa sospensione della riscossione relativa al debito la cui istanza di rateizzazione è risultata tempestiva.

8. Adempimenti di AGEA e del richiedente nei confronti di AGEA

Ricevuta l'istanza da parte di AdE-R, nei successivi tre mesi, AGEA procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di rateizzazione ai sensi degli artt. 8 *quater* e *quinquies* L. 33/09.

In caso di verifica negativa della sussistenza dei requisiti per accedere alla rateizzazione (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per richieste di rateizzazione di debiti inferiori a € 25.000,00, intendendosi per debiti superiori a € 25.000,00 non soltanto i debiti oggetto del singolo atto di riscossione, ma i debiti complessivamente indicati nell'istanza), AGEA provvede a comunicare all'istante all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, ovvero a mezzo posta raccomandata, il provvedimento di rigetto.

Contestualmente, il provvedimento di rigetto viene comunicato da AGEA ad AdE-R tramite posta elettronica certificata (utilizzando l'indirizzo usato da AdE-R per la trasmissione dell'istanza ad AGEA) che provvede a revocare immediatamente la sospensione e a riprendere l'attività di riscossione.

In caso di verifica positiva della sussistenza dei requisiti per accedere alla rateizzazione, AGEA provvede ad inviare all'istante all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, ovvero a mezzo posta raccomandata, il provvedimento di accoglimento, la cui efficacia è condizionata all'adempimento di tutte le formalità da parte dell'istante.

Si precisa che qualora il richiedente dovesse indicare nell'istanza un numero di rate superiore al numero massimo consentito dalla legge, nel provvedimento di accoglimento il numero è ridotto a quello massimo.

Nei successivi 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento ai sensi dell'art. 8 *quinquies* L. 33/09, l'istante deve inviare ad AGEA la prova dell'avvenuta formalizzazione della rinuncia (a mezzo atto depositato presso la Cancelleria o Segreteria degli organi giurisdizionali e/o mediante dichiarazione a verbale) a tutti i contenziosi pendenti dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale inerenti i debiti per i quali è stata richiesta la rateizzazione, ovvero l'acquiescenza ad eventuali provvedimenti per i quali, alla data di accoglimento, non sono ancora decorsi i termini per l'appello, con firma autenticata da Pubblico Ufficiale.

L'istante dovrà, altresì, nel medesimo termine, inviare ad Agea e unitamente ai documenti sopra indicati una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con dichiarazione di assenza di contenziosi pendenti inerenti i debiti per i quali è stata richiesta la rateizzazione.

I predetti documenti dovranno essere inviati in originale, ovvero muniti dell'attestazione di conformità da parte della Cancelleria o Segreteria dell'organo giurisdizionale a mezzo posta raccomandata ad AGEA in Roma, Via Palestro, 81.

Ricevuti i documenti richiesti da parte dell'istante AGEA, nei successivi trenta giorni, previa verifica della regolarità degli stessi, in caso di perfezionamento del provvedimento di accoglimento procede a sospendere le procedure di recupero per compensazione e a sospendere con proprio provvedimento la riscossione esattoriale a far data dall'istanza, trasmettendolo tramite flusso telematico ad AdE-R.

Si precisa che l'efficacia della rateizzazione è condizionata all'invio nel termine di 30 giorni da parte dell'istante dei documenti sopra indicati e che, nella ipotesi di mancato o incompleto invio della documentazione richiesta, AGEA procede immediatamente a comunicare ad AdE-R, tramite PEC con le stesse modalità già precedentemente indicate, il mancato perfezionamento della rateizzazione ai fini della ripresa della riscossione coattiva.

Si precisa, altresì, che nella ipotesi in cui nel corso della rateizzazione AGEA dovesse venire in qualsiasi modo a conoscenza del mancato adempimento da parte dell'istante al deposito delle rinunce ai contenziosi e, comunque, a conoscenza di dichiarazioni incomplete o mendaci contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio della rateizzazione ed il provvedimento di decadenza dal beneficio verrà comunicato ad AdE-R, ai fini della ripresa della riscossione coattiva,

provvedendo a trasmettere telematicamente la revoca del provvedimento di sospensione; inoltre, si procederà a sporgere denuncia dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

9. Modalità di determinazione del piano di rateizzazione

La restituzione del debito ammesso alla rateizzazione è fissata in rate costanti con carico di rimborso in rate annuali posticipate, comprensive di capitale ed interessi che sono tempestivamente assolti alle scadenze dell'ultimo giorno di ogni annualità di durata della rateizzazione, in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il successivo 31 dicembre e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge.

Il tasso di interesse applicato, per ciascun anno solare, è quello pubblicato dalla Commissione europea per il mese di gennaio di ogni anno, maggiorato dei punti base stabiliti dalla legge.

Per le rateizzazioni la cui data di scadenza della rata è il 30 giugno, viene utilizzato il tasso di interesse per il mese di gennaio dell'anno in cui decorre ciascun semestre.

Gli interessi da consolidare con la sorte capitale sono quelli maturati fino alla data della richiesta e calcolati fino al 31/08/2002 al tasso legale, dal 01/09/2002 pari all' Euribor a tre mesi applicabile al primo settembre maggiorato di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Reg. (CE) 1392/2001 e s.m.i., dal 01/10/2006 pari all' Euribor a tre mesi applicabile al primo ottobre maggiorato di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Reg. (CE) 1468/2006 e s.m.i.

Gli interessi di rateizzazione previsti dalla legge decorrono dalla data di presentazione della richiesta di rateizzazione da parte del produttore e sono liquidati con la medesima periodicità della rata.

Il tasso d'interesse di riferimento previsto dalla legge è quello pubblicato sul sito https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

10. Modalità di pagamento del piano di rateizzazione

Prima della scadenza di ciascuna rata AGEA comunica l'importo esatto della rata in scadenza e le modalità di versamento.

Il versamento della prima rata viene comunicato prontamente, mediante posta elettronica certificata, da AGEA ad AdE-R che procede alla cancellazione delle cautele iscritte e all'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Il richiedente ha facoltà di eseguire decurtazioni della rateizzazione, con conseguente riduzione delle rate, a condizione che ne faccia richiesta scritta ad AGEA, comunicando l'importo in linea della quota di debito che intende pagare anticipatamente, almeno due mesi prima della scadenza annuale, in occasione della quale intende effettuare la riduzione richiesta.

Gli oneri e i diritti di riscossione eventualmente maturati verranno corrisposti direttamente ad AdE-R con le modalità che verranno comunicate dalla stessa.

11. Decadenza dal beneficio della rateizzazione

Oltre che per le cause indicate al punto 8, ai sensi dell'art. 8 *quinquies*.1 L. 33/09, il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, da trasmettere ad AdE-R tramite flusso telematico.

In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte dal produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori a deconto del debito residuo.

IL DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE
(F. Martinelli)